

Ufficio giuridico della
Divisione delle contribuzioni
Viale Stefano Franscini 8
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 39 37
e-mail dfe-dc.ufficiogiuridico@ti.ch
web www.ti.ch/fisco

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni

L'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza di rinnovo presentata dalla:

Associazione SAED Etiopia

con sede a **Losone** e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle **IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE** a norma dell'art. 65 lett. f) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e dell'**IMPOSTA FEDERALE DIRETTA SULL'UTILE** a norma dell'art. 56 lett. g) della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

“promuovere e, sostenere progetti di sviluppo nelle zone rurali più svantaggiate dell'Etiopia. L'Associazione contribuisce a migliorare le condizioni di vita nel campo dell'educazione e della salute, riservando un'attenzione particolare ai bambini e alle donne”;

considerato che:

1. a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'art. 56 lett. g) LIFD, sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile (e per l'imposta cantonale anche il capitale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato/i a tali fini;
2. nel caso concreto, l'ente si prefigge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità a carattere assistenziale e con valenza internazionale, fornendo un concreto aiuto sanitario-educativo in zone discoste dell'Etiopia in favore dell'intera popolazione, in special modo di donne e bambini. A tale scopo l'Associazione SAED Etiopia promuove sostiene vari progetti quale la costruzione e l'ampliamento di strutture cliniche, il risanamento di strutture edili e sanitarie per la scuola dell'infanzia, garantisce l'accesso e l'approvvigionamento di acqua potabile con sistemi di disinfezione in collaborazione con la SUPSI, così come l'accesso a un'educazione di base;

Decisione n. 2009/229 dell' 11 novembre 2022

ritenute pertanto adempite le premesse motivanti il rinnovo dell'esonero fiscale,


risolve:

1. L'istanza di rinnovo è accolta. Di conseguenza, all'**Associazione SAED Etiopia**, con sede a **Losone**, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'imposta federale diretta sull'utile a norme dell'art. 56 lett. g) LIFD.
2. La persona giuridica dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro ed è tenuta ad elargire l'utile netto a favore dell'attività di pubblica utilità.
Sono permessi unicamente degli accantonamenti per eventi o progetti speciali, da sciogliere entro un lasso di tempo ragionevole (massimo tre anni) dal momento della costituzione.
3. Il sostegno ad altre istituzioni dovrà andare ad altri enti riconosciuti di pubblica utilità, esentabili fiscalmente.
4. I membri del Comitato non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive.
Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con la Divisione delle contribuzioni.
5. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare spontaneamente all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, **ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 30.06.2027**, tutti i conti annuali (bilancio, conto economico e rapporto d'attività) allo scopo di permettere un controllo contabile e la riconsiderazione dell'esistenza delle condizioni d'esenzione. Qualora non venissero presentati i conti annuali entro il termine summenzionato, previa revoca dell'esenzione fiscale, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà con la tassazione d'ufficio.
6. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
7. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.


Decisione n. 2009/229 dell' 11 novembre 2022

8. In caso di scioglimento, l'ente sarà necessariamente tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività di pubblica utilità ed al beneficio dell'esenzione fiscale.
9. Nel caso in cui non venissero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute, in ossequio ai termini di prescrizione del diritto di tassare (15 anni).
10. In virtù dell'art. 96 cpv. 1 LT e dell'art. 292 lett. a) LT, l'esenzione fiscale si estende pure all'imposta immobiliare cantonale e all'imposta immobiliare comunale.
11. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF **50.-- (cinquanta)**, ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi **entro 30 giorni** dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
12. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
13. Comunicazione come di pratica e all'Associazione SAED Etiopia, Via Casa del Frate 44, 6616 Losone.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
Ufficio giuridico



lic. iur. Mario Fagetti



avv. Sebastian Mascetti